



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Legge stabilità: Sindacati di Polizia, Governo penalizza la sicurezza e i suoi operatori e militarizza territorio



SICUREZZA: il governo LETTA risponde alle esigenze del Paese e presenta... il nuovo equipaggiamento per i politici



caro Governo, per il SIULP la SICUREZZA non si tocca

Se la bozza di legge di stabilità in nostro possesso dovesse rispondere a quella che il Governo si accinge ad approvare, saremo di fronte ad un vero e proprio "assassinio" della sicurezza civile nel nostro Paese e alla contestuale militarizzazione della gestione delle piazze.

A lanciare l'allarme, preannunciando anche una manifestazione generale dei poliziotti, sono i sindacati SIULP, SAP, UGL Polizia e CONSAP-ADP che non nascondono la loro amarezza e la rabbia di fronte all'ennesimo tradimento dell'esecutivo e del Ministro Alfano rispetto alla stesura della legge di stabilità per il prossimo anno.

A fronte degli straordinari non pagati da oltre un anno, delle missioni e dell'indennità di ordine pubblico che marcano un ritardo altrettanto lungo, della mancanza di giubbotti anti-proiettili, di benzina per le autovetture, spesso anticipata dai poliziotti con i loro miseri stipendi per combattere il crimine, dell'ennesimo blocco del rinnovo contrattuale e del tetto salariale, che ha minato la tenuta e la funzionalità della polizia nonché delle assicurazioni del Ministro Alfano che sulla manovra economica sarebbero finalmente arrivati i fondi per pagare il lavoro già svolto da oltre un anno e per approvvigionarsi di mezzi e strumenti idonei

FLASH nr. 41 - 2013

- Legge stabilità: Sindacati di Polizia, Governo penalizza la sicurezza e i suoi operatori e militarizza territorio
- La contestazione del giudizio delle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi
- Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di Polizia.
- L'orario di lavoro settimanale, giornaliero, normale e massimo
- Misurazione dell'orario di lavoro attraverso la firma in entrata ed in uscita
- Il fondamento della regola del concorso pubblico
- L'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario
- Se l'assenza è dovuta a mobbing, il licenziamento è illegittimo



per continuare la lotta alla criminalità, ancora una volta l'esecutivo nel silenzio assordante del Ministro e del Dipartimento, continua a tagliare i fondi per la sicurezza e ad aumentare la richiesta di impegno "a gratis" dei poliziotti".

Una situazione non più tollerabile anche perché, sottolineano ROMANO, TANZI, MAZZETTI E INNOCENZI, per le rispettive sigle sindacali, mentre alla polizia si continua a tagliare, ai militari vengono assegnati risorse per oltre miliardo di euro in più rispetto ai bilanci di quest'anno.

Una scelta politica chiara ed inequivocabile, rafforzata anche dalla volontà di voler abrogare l'articolo 202 dello Statuto degli impiegati civili che prevede la salvaguardia della non *reformatio in peius* dei trattamenti economici in godimento. Il tutto mentre la casta e gli sprechi non hanno perso un solo privilegio o un solo centesimo.

A fronte dell'acuirsi dei conflitti di piazza, che vedrà un autunno incandescente, il Governo Letta anziché rafforzare la Polizia di Stato civile, democratica e trasparente abituata alla mediazione dei conflitti, preferisce "MILITARIZZARE" le piazze e le strade del Paese per affrontare il giusto dissenso dei cittadini con la logica del "limite invalicabile" secondo cui chi lo oltrepassa va abbattuto.

SIULP, SAP, UGL Polizia e CONSAP-ADP, come tutti i poliziotti dicono No a questa gestione militarizzata dei conflitti e preannunciano una manifestazione generale per richiamare l'attenzione dei cittadini e della politica sui gravi rischi verso i quali queste scelte porteranno.

Quello che ci amareggia di più, concludono i sindacalisti è il silenzio assordante del Ministro e delle Amministrazioni su queste delicatissime questioni; ecco perché se la legge di stabilità dovesse essere approvata così com'è, chiederemo le dimissioni del Ministro Alfano in quanto non ci sentiamo più rappresentati.

Roma 15 ottobre 2013

Lanci di agenzia

L. stabilità: sindacati ps, se approvata così Alfano si dimetta "Ai militari 1 miliardo di euro in più, mentre a polizia tagli"

(ANSA) – ROMA, 15 OTT – "Se la bozza di legge di stabilità in nostro possesso dovesse rispondere a quella che il Governo si accinge ad approvare, saremo di fronte ad un vero e proprio 'assassinio' della sicurezza civile nel nostro Paese e alla contestuale militarizzazione della gestione delle piazze

Lo affermano i sindacati di polizia Siulp, Sap, Ugl Polizia e Consap-Adp, che denunciano il "silenzio assordante del ministro e delle Amministrazioni su queste delicatissime questioni; ecco perché se la legge di stabilità dovesse essere approvata così com'è, chiederemo le dimissioni del ministro Alfano in quanto non ci sentiamo più rappresentati".

"Mentre alla polizia si continua a tagliare – osservano le organizzazioni, che annunciano una manifestazione di protesta – ai militari vengono assegnate risorse per oltre miliardo di euro in più rispetto ai bilanci di quest'anno. Una scelta politica chiara ed inequivocabile, mentre la casta e gli sprechi non hanno perso un solo privilegio o un solo centesimo".



Sindacato italiano unitario
lavoratori polizia



PIANETA
formazione
Comparto Sicurezza e Difesa



Preparazione per il “Concorso Interno” di **VICE ISPETTORE**

Fase 1: Prova Preselettiva

La prova preselettiva consisterà in un set di quesiti a risposta guidata, a tale scopo si metteranno a disposizione:

- **Videolezioni**, per un totale di oltre **200 ore** tenute da docenti universitari, dispense e mappe concettuali relative alle materie oggetto del concorso;
- **Tutor dedicati** per ogni materia **disponibili tutti i giorni**, festivi compresi;
- **Applicazione smartphone** per esercitazioni e aiuto alla memorizzazione delle risposte dei quesiti;
- **Lezioni frontali** tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati di partecipanti, sulle **tecniche di memorizzazione**.

Fase 2: Prova Scritta

- Istruzioni per la **stesura logica degli elaborati d'esame**, acquisizione dei relativi contenuti attraverso mappe della conoscenza guidate e 30 ore di lezioni frontali - relativamente alla prova scritta - tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati;
- **Simulazione** dello svolgimento di una prova scritta con la materiale stesura di un elaborato, che sarà corretto. Ai partecipanti verranno segnalati gli eventuali errori.

Fase 3: Prova Orale

- Lezioni di **public speaking** per rendere più efficace la presentazione del candidato, ed ulteriori 30 ore di lezioni frontali - relativamente alla prova orale - tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati.

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il manuale (ebook) relativo al concorso edito dalla Laurus Robuffo.

Inoltre, a ciascun partecipante saranno rilasciati, a richiesta, 30 crediti formativi universitari C.F.U., che potranno essere utilizzati per il conseguimento di un diploma di laurea.

Per gli iscritti SIULP, il costo – pro quota e per ogni fase – è ridotto da 700,00 a soli 500,00 euro, e gli stessi potranno avere una “prelazione” - da esercitarsi in un termine prefissato - sul numero massimo di iscritti.

www.siulp.it - www.pianeta-formazione.it - www.unilink.it

Per ulteriori informazioni chiama al numero verde **800 226633** Oppure scrivi a: viceispettore@unilink.it

La contestazione del giudizio delle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla natura dei giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi. Ciò allo scopo di valutarne la sindacabilità secondo i principi generali dell'ordinamento.

Dal punto di vista giuridico, le decisioni delle commissioni esaminatrici, costituiscono "atti di natura mista", come tali aventi una "duplice valenza", e cioè natura "provvedimentale", quanto all'ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonché natura di "giudizio", circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (*Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006*).

Quanto a quest'ultimo profilo, si è affermato che "la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito, non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti" (*Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008*).

Sul punto specifico dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, secondo il Consiglio di Stato (*sez. VI, 9 settembre 2008 n. 4300*), "anche successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti".

E ciò in quanto "la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato" (*in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, n. 5254/2002; sez. IV, n. 4165/2005*).

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2009, ha preso atto del "diritto vivente", validando la tesi "dell'insussistenza, nell'ordinamento vigente, di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della idoneità degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneità".

Tuttavia, secondo una ragionevole opinione, è opportuno che la discrezionalità della Commissione sia, in qualche modo orientata e condizionata dalla predisposizione, ex ante da parte della Commissione stessa, di criteri valutativi, certi e a loro volta verificabili, cui attenersi successivamente in sede di espressione del giudizio. Altrimenti operando, la discrezione può facilmente trasformarsi in arbitrio, con tutte le conseguenze del caso.

Recentemente sulla questione della sindacabilità si è nuovamente espresso il consiglio di Stato.


Secondo la Quarta Sezione del Consiglio di Stato - sentenza N. 04457/2013 del 05/09/2013- "il sindacato di legittimità del giudice amministrativo incontra il limite costituito dalla non ingerenza nel cd. merito amministrativo, sfera riservata dell'agire della pubblica amministrazione; per altro verso, grava sul ricorrente l'indicazione di quei profili di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, tali da sostanziare il vizio di eccesso di potere.

Tali elementi, tuttavia, non possono essere rappresentati: - né dalla indicata coerenza di un elaborato svolto con le indicazioni di svolgimento del compito fornite, in generale, da un manuale di diritto, poiché ciò che la Commissione di concorso deve giudicare non è la corrispondenza di una soluzione con quella da altri indicata (che ben potrebbe essere diversa, in diritto, da quella indicata da Autori o precedenti giurisprudenziali), quanto lo sviluppo logico del ragionamento giuridico, la maturità e (maggiore o minore) completezza degli argomenti posti a supporto della tesi sostenuta; - né dalla comparazione con altri elaborati ritenuti presentare "trattazioni assimilabili", posto che ciò che, come si è detto, interessa non è la corrispondenza di una trattazione ad una tipologia paradigmatica di tema, quanto la singola capacità di elaborazione e costruzione giuridica del candidato".

Per di più, la disposizione di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, "agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo", non viola le disposizioni in tema di motivazione del giudizio di idoneità, poiché questo (il punteggio numerico) "contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato".

Il giudizio della Commissione che sia limitato alla mera apposizione della formula "non idoneo", trattandosi di esplicitazione di discrezionalità tecnica, coerente con il dettato normativo deve pertanto ritenersi sufficientemente motivato.

Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di Polizia.



Sul nr. 39 del 5 ottobre 2013 di questo notiziario, avevamo pubblicato la nota inviata al Capo della Polizia con la quale si poneva il problema relativo alla esigenza di modificare le direttive in ordine alla certificazione della idoneità al maneggio delle armi nei casi di rilascio di licenza di Porto d'armi a favore degli appartenenti alle forze di Polizia. Al riguardo, l'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento ha risposto con la nota N. 557/RS/ del 15 ottobre 2013 il cui

testo, di seguito si riporta:

"Con riferimento alla nota prot. n. 7.11/1.150/20134/fr del 3 ottobre scorso, concernente l'oggetto, il Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nel ritenere le osservazioni prospettate ragionevoli, nonché meritevoli di un approfondimento, ha ritenuto incaricare l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'esame della questione. Si fa riserva di comunicare ulteriori notizie".

L'orario di lavoro settimanale, giornaliero, normale e massimo

Ci viene posto il problema della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e del campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003 il quale stabilisce l'orario di lavoro settimanale, giornaliero e massimo con straordinario.

Al riguardo occorre precisare che lo stesso provvedimento normativo prevede che siano esclusi dal proprio ambito di applicabilità i seguenti lavoratori:

- Dirigenti, quadri, personale direttivo delle aziende e gli altri lavoratori con potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro;
- I lavoratori a domicilio e quelli di telelavoro;
- I lavoratori nel settore liturgico delle chiese e comunità religiose;
- La manodopera familiare.
- Addetti ai lavori di manutenzione e sorveglianza degli impianti e vigilanza dell'azienda;
- I viaggiatori e piazzisti;
- Personale viaggiante dei servizi pubblici e di trasporto terrestre;
- I giornalisti professionisti e pubblicisti;
- Gli operai del settore poligrafico, gli addetti alle attività di composizione, stampa, produzione di quotidiani e settimanali;
- Personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva;
- Personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità dei servizi pubblici (poste, porti e aeroporti, autostrade, trasporti pubblici, telecomunicazioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani, ecc).

Rientrano tra le categorie di lavoratori esclusi anche gli addetti ai lavori discontinui. Si tratta di quei lavoratori che svolgono del lavoro discontinuo, cioè caratterizzato da pause di inattività durante le quali il lavoratore ha la possibilità di reintegrare le energie psico-fisiche consumate. E' il caso dei custodi, dei guardiani notturni e diurni, dei portinai, del personale addetto all'estinzione degli incendi, alla sorveglianza degli impianti, ecc. L'elenco completo è tassativamente indicato nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657).

Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 66 del 2003 non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse.

Le stesse disposizioni non trovano applicazione per quel che concerne il rapporto di lavoro nella Polizia di Stato.

Misurazione dell'orario di lavoro attraverso la firma in entrata ed in uscita



Ci viene chiesto quali siano le disposizioni che impongono la firma in entrata ed in uscita del personale in servizio.

In relazione alla misurazione dell'orario di lavoro la Funzione Pubblica ha più volte chiarito (vedasi circolare nr. 87420/18.10.3 del 1 aprile 1992) che essa deve essere effettuata con criteri obiettivi.

Poiché negli uffici di Polizia non si utilizzano strumenti per la misurazione elettronica del tempo di lavoro vige il criterio della firma in entrata ed in uscita.

Esso è pacifico perché già previsto per il Pubblico Impiego da disposizioni risalenti al periodo post unitario.

Detto criterio risulta confermato da recenti disposizioni emanate con lo scopo di rimediare all'incertezza sul personale che deve comparire sul foglio di servizio con l'obbligo della firma pur essendo ovvio che tale obbligo ricade in capo a tutto il personale destinatario della contrattazione collettiva così come indicato, per ultimo, nell'articolo 1 del D.P.R. 254/99.

Il Dipartimento della P.S. ha emanato, in materia, una serie di circolari che val la pena di menzionare.

Particolare importanza riveste la circolare nr. 333.A/9801.G.D-10.1 del 27/6/1992 la quale dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1991 che prevede un categorico divieto all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario per tutte le amministrazioni pubbliche presso cui non siano regolarmente operanti strumenti idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, stabilisce che "presso ciascun ufficio periferico della Polizia di Stato venga istituito un foglio di presenza sul quale i dipendenti hanno l'obbligo di apporre la propria firma all'inizio ed al termine dell'orario ordinario di servizio".

La stessa circolare soggiunge come la disposizione sia da considerarsi inderogabilmente applicabile al personale impiegato nei servizi interni continuativi e non continuativi con la sola eccezione dei servizi esterni continuativi e non continuativi che prevedano l'assunzione del servizio mediante cambio sul posto, per i quali farà fede il foglio di servizio.

Inoltre, una nota dell'Ufficio Ordinamento e Contenzioso del Dipartimento, in risposta ad un quesito specifico sollevato dal SIULP proprio in funzione del diritto del sindacato alla tutela di tutto il personale contrattualizzato e per la corretta applicazione degli istituti pattizi, in merito all'applicazione nei confronti del funzionario responsabile di una Sezione di Polizia Stradale della normativa relativa all'obbligo di firmare, all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro, il foglio di presenza, osserva che "il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, al pari di quello appartenente ai ruoli sottostanti, è destinatario delle disposizioni sull'orario di lavoro e sui turni di servizi dettati dal D.P.R. 1995 nr. 395 e dall'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 12 giugno 1997. In considerazione del carattere vincolante di tali norme, nonché delle disposizioni contenute nella circolare nr.333.A/9801.G.D-10.1 del 27/6/1992, con cui sono state impartite direttive tassative in merito alle modalità di rilevazione della presenza del personale, non si ritengono possibili deroghe alle stesse, neanche nel caso in cui il funzionario in questione espleti incarichi dirigenziali".

Il fondamento della regola del concorso pubblico



Dopo aver rammentato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso", il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con decisione 4 giugno - 11 luglio 2013, ha osservato che ciò significa che la "forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni" (*Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363*) è rappresentata "da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti" (*Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293*).

...

"Il concorso pubblico, infatti: a) consente "ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza" (artt. 3 e 51); b) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto "il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini" (*Corte cost. n. 293 del 2009, cit.*); c) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto "impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione" (*Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453*).

	<p>Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.</p> <p>I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16) • Economia Aziendale Internazionale (L-18) • Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)
<p>e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:</p> <p>Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scienze della Politica • Giurisprudenza • Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59 • Gestione Aziendale LM-77 <p>ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it</p>	

L'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001



L'Inps, con messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013, a seguito di ridefinizione della natura dell'indennità per congedo straordinario da parte del Ministero del Lavoro, ha reso noto che le precedenti istruzioni vanno modificate nel senso che l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.

Nello specifico, si legge nella nota, l'Istituto con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007, aveva fornito indicazioni nell'ipotesi di percezione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro e, muovendo dal presupposto che l'indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio secondo cui l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, in presenza di detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 503 del 1992.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito la natura dell'indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale con la conseguente necessità di modificare le precedenti indicazioni.

Se l'assenza è dovuta a mobbing, il licenziamento è illegittimo

La Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 22538 del 2 Ottobre 2013, ha enunciato il principio che se il periodo di malattia è causato da problemi psicologici determinati dalla vessatoria condotta datoriale, questo non è imputabile al periodo di comportamento con la conseguente illegittimità del licenziamento che scatta al superamento del periodo massimo di assenza dal lavoro per malattia.

Di conseguenza l'eventuale licenziamento è da considerarsi illegittimo.

La questione di fatto ha riguardato un dipendente che ha impugnato il licenziamento denunciando reiterate condotte vessatorie, attuate dal datore di lavoro con diverse modalità: ripetuti richiami disciplinari non giustificati; sottoposizione e continue visite fiscali in pendenza di malattia; continue pressioni psicologiche che, alla lunga, ne avevano determinato gravi conseguenze sul suo equilibrio psicofisico.

Le assenze per malattia erano dunque aumentate, determinando infine l'intimazione di licenziamento per superamento del periodo di comportamento.

Il tribunale ha valutato le sanzioni irrogate dal datore di lavoro sicuramente sproporzionate nonché discriminatorie; e ha dichiarato che il periodo di malattia, causato da problemi psicologici determinati da tale condotta datoriale, non era imputabile al periodo di comportamento.

Di conseguenza, il licenziamento era da considerarsi illegittimo. La sentenza pur emanata in relazione al contesto del lavoro privato o privatizzato contiene un principio che è applicabile in via generale, costituendo un punto di riferimento importante nell'ambito di tutti i rapporti di lavoro.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

